

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI[^] LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Sen. PAGLIARI

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
**per la prestazione di beni e servizi e per le donazioni di beni
effettuate a seguito di calamità naturali**

RELAZIONE

Onorevoli Senatori! - Il presente disegno di legge è finalizzato introdurre modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto con l'obiettivo di rimuovere l'obbligo posto a carico dei cittadini del pagamento dell'imposta in occasione dell'esecuzione di lavori urgenti e di riparazione di immobili danneggiati da eventi calamitosi.

Tale proposta nasce per porre rimedio ai sempre più frequenti casi di danneggiamento di beni immobili causati in particolare dalle alluvioni, che richiedono un immediato intervento per il ripristino, la messa in sicurezza e il riutilizzo dei predetti beni da parte dei proprietari.

Sulla base della vigente disciplina Iva, qualsiasi prestazione di beni e servizi, ivi compreso quello di ripristino dei danni da calamità naturali, è soggetto all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Pertanto, coloro che subiscono un danno da eventi calamitosi sono tenuti al pagamento dell'Iva per i lavori di ripristino e riutilizzo dei beni danneggiati, con un aggravio di spesa di notevole entità che non tiene conto dell'eccezionalità della situazione e dello stato di necessità che si viene a creare in conseguenza di tali eventi.

In alcuni casi, come la recente alluvione nei pressi della città di Parma, numerosi cittadini hanno subito rilevanti danni alle proprietà immobiliari e sono dovuti intervenire con immediatezza per rimuoverli e tornare ad utilizzarli. L'eccezionale piena del torrente Baganza, dopo aver travolto il ponte della Navetta nella città di Parma, ha invaso una vasta area in zona sud della città e prodotto danni rilevanti al patrimonio pubblico e privato, che è stato valutato in circa 50 milioni di euro. Gli effetti dell'alluvione e i conseguenti danni conseguenti sono stati causati dall'incuria del torrente e in particolare dalla presenza di numerosi tronchi di albero nel letto del torrente e dall'assenza di una cassa di espansione. I cittadini di Parma e dintorni, vittime dell'alluvione, oltre ai danni subiti, si sono trovati a pagare l'IVA sugli interventi di ripristino delle condizioni di agibilità dei propri immobili come si trattasse di lavori di manutenzione frutto di scelte personali.

Il tema non riguarda soltanto il caso descritto ma più in generale tutto il territorio nazionale.

Sempre sulla base della vigente disciplina Iva, la donazione di beni alle popolazioni colpite da eventi calamitosi, qualora effettuato da imprese, comporta il recupero della detrazione dell'Iva assolta al momento dell'acquisto dei beni stessi. Tale situazione comporta un aggravio di costi per l'impresa che limita e in molti casi impedisce le iniziative di sostegno delle popolazioni colpite da calamità naturali.

L'articolo 1 del presente disegno di legge, al fine di porre rimedio a tali situazioni, prevede che gli interventi di riparazione degli immobili e dei beni immobiliari danneggiati dagli eventi calamitosi effettuati dai proprietari dei medesimi, nelle aree dove è stato dichiarato lo stato di emergenza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, siano esenti dal pagamento dell'Iva, fatto salvo l'obbligo di fatturazione dei medesimi interventi. **Tale esenzione è, altresì, prevista per le donazioni di beni effettuate da imprese in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.**

L'articolo 2, infine, prevede la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 13), sono aggiunti i seguenti:

<< 13-bis) le prestazioni di beni e servizi eseguite per il ripristino dei danni e il riutilizzo di immobili privati a seguito di calamità naturali o catastrofi, dichiarate tali ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

13-ter) le donazioni di beni effettuate da imprese in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi, dichiarate tali ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.>>

Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'*articolo* 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge

30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.